SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 29 luglio 1991

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 luglio 1991, n. 224.

Revoca delle misure cautelari disposte a tutela dei beni e degli interessi del Kuwait.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 2 marzo 1991, sono revocati i divieti stabiliti dal decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, nonché, limitatamente ai rapporti con il Kuwait, dal decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298.

Art. 2.

1. Salvo diverso accordo tra le parti del rapporto sottostante, i fondi provenienti dalla escussione di garanzie bancarie di buona esecuzione, prestate a fronte di obbligazioni che non hanno potuto essere adempiute a causa dei divieti stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 1, ed eventualmente affluiti in conti accesi a nome dei soggetti kuwaitiani garantiti, non potranno essere trasferiti per un periodo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo proroga disposta con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.

2. Non possono altresì essere trasferiti per il medesimo periodo di cui al comma 1 gli importi relativi a garanzie bancarie afferenti ad obbligazioni scadute nella vigenza dei divieti di cui all'articolo 1, delle quali venga richiesta l'escussione nel periodo suddetto.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 19 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D.L. n. 216/1990 reca: «Misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait».

— Il D.L. n. 247/1990 reca: «Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2715):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 20 marzo 1991.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 18 aprile 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato l'8 maggio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5664):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 21 maggio 1991, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 2 luglio 1991.

91G0271

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 luglio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Socialdemocratica - Società cooperativa di produzione, lavoro, consumo e ricreazione a r.l.», in Comacchio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 1° dicembre 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Socialdemocratica - Società cooperativa di produzione e lavoro, consumo e ricreazione a r.l.», con sede in Comacchio (Ferrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Socialdemocratica - Società cooperativa di produzione, lavoro, consumo e ricreazione a r.l.», con sede in Comacchio (Ferrara), costituita per rogito notaio dott. Alberto Magnani in data 25 maggio 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Contini Bruno, via Montebello, 24, Ferrara, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1991

Il Ministro: MARINI

91A3363

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 19 giugno 1991.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Parrano.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerata la nota n. 1639 del 6 aprile 1990, con la quale la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici di Perugia ha formulato una proposta di vincolo per una zona sita nel comune di Parrano;

Considerato che la suddetta area così delimitata: a nord, strada vicinale verso il podere Rotasecca che delimita le particelle 29 e 38; a est, fosso «Rio Nardone»; a sud, strada comunale della stazione; a ovest, strada vicinale del Bagno e strada vicinale del Casone; è di grande interesse naturalistico, ricca di boschi e di varie specie faunistiche, ed in essa sono presenti insediamenti protostorici nelle «Grotte del Diavolo»;

Considerata la necessità di tutelare l'area suddetta al fine di preservarne le pregevoli caratteristiche ambientali;

Visto il parere favorevole all'imposizione del vincolo espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali - Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, nella seduta dell'11-12 marzo 1991;

Dichiara:

L'area sita nel comune di Parrano includente la sorgente delle acque sulfuree denominata «Bagno minerale» e la zona denominata «Pantovenzo», nei limiti sopradescritti, è di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, punto 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Roma, 19 giugno 1991

p. *Il Ministro:* ASTORI

91A3355

DECRETO 21 giugno 1991.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Mercogliano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerata la nota n. 3572/AV del 6 maggio 1989 con la quale la sopraintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno ed Avellino evidenziava alla giunta regionale della Campania l'opportunità di sottoporre a vincolo il centro urbano del comune di Mercogliano e le zone note con i toponimi di Capocastello, Aja dello Scanduso, Esca dei Morti, site nel medesimo comune, proponendo peraltro uno schema di decreto con specifica perimetrazione delle aree suddette;

Vista l'inerzia dell'ente regione che non ha emanato alcun provvedimento atto a garantire la tutela di tali zone;

Vista la documentazione inviata dalla soprintendenza suddetta con la nota n. 5979/AV del 1° agosto 1990;

Considerato che la aree summenzionate così delimitate: a nord-est, limite occidentale della linea della funicolare di Montevergine dalla stazione di partenza, riferimento limite superiore della s.s. di Montevergine, fino alla stazione di arrivo; a nord, dalla stazione di arrivo dalla funicolare di Montevergine seguendo la curva di livello 1220 m fino all'incontro con il limite orientale del Vallone Acqualeggia; a sud, dal vertice esterno sud-ovest della zona (fascia di rispetto dell'Abbazia di Loreto) già vincolata con decreto ministeriale 9 febbraio 1967 includendo la zona denominata Madonna delle Toppole ed il centro abitato di Mercogliano nonché della zona denominata Esca dei Morti; a ovest, il limite orientale del Vallone Acqualeggia dalla curva di livello 840 m alla curva di livello 1220 m congiungentesi con il limite nord già definito; rivestono notevole interesse paesaggistico grazie alla presenza di biotopi di particolare omogeneità tipici del Massiccio del «Partenio» e sono ricche di essenze arboree di particolare rarità e di monumenti di interesse storico-artistico-architettonico quali la casa abbaziale di Loreto e i ruderi del Castello Medievale di Capocastello;

Considerato che il territorio comunale di Mercogliano risulta in gran parte già vincolato ai sensi della succitata legge n. 1497/1939 con decreto ministeriale 9 febbraio 1967 ed *ope legis* dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Considerata la necessità di ampliare il vincolo per una più ampia zona del territorio già sottoposto a tutela;

Considerata la necessità di sottoporre le aree suddette a specifico provvedimento di tutela per proteggere le valenze ambientali e storico-architettoniche presenti;

Visto il parere favorevole all'imposizione del vincolo espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali - comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, nella seduta dell'11-12 marzo 1991;

Dichiara:

Il centro urbano del comune di Mercogliano e le zone note con i toponimi di Capocastello, Aja dello Scanduso, Esca dei Morti site nel medesimo comune, nei limiti sopradescritti, sono dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno ed Avellino provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Roma, 21 giugno 1991

p. *Il Ministro:* ASTORI

91A3361

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 giugno 1991.

Individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1991 per i quali si stabilisce la quota da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 107, primo comma, del predetto testo unico, che stabilisce una riserva non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del medesimo testo unico;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, che ha prorogato il termine di operatività della predetta riserva al 31 dicembre 1993;

Visto il comma 6 del predetto art. 17, ove è stabilito che, a partire dall'anno 1987, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri ed amministrazioni autonome sono elencati i capitoli ai quali si applica la riserva percentuale minima di cui al richiamato art. 107, nonché i capitoli per i quali è prevista una percentuale diversa;

Visto, in particolare, l'ultimo periodo del richiamato comma 6 nel quale è espressamente disposto che i conseguenti importi definitivi sono determinati con successivo decreto del Ministro del tesoro, da allegarsi alla legge concernente l'assestamento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, che approva il bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-93;

Considerato che le spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per l'anno 1991 si stabiliscono al netto degli accantonamenti operati nel cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso», nonché delle categorie XIII e XV, in 56.245.121 milioni di lire;

Considerato che, ai sensi dell'art. 107 del più volte richiamato testo unico, gli stanziamenti attribuiti alla ex Cassa del mezzogiorno ed al nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché quelli disposti da leggi speciali direttamente a favore dei territori dell'Italia meridionale non sono computabili ai fini della determinazione della quota minima di riserva;

Considerato, inoltre, che talune spese di investimento presentano già precisa destinazione territoriale, settoriale e che altre risultano vincolate da impegni pluriennali, talché non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della quota da destinare a riserva;

Ritenuta la necessità di dare completa attuazione alla già citata normativa sulla riserva provvedendo, pertanto, per ciascun capitolo di spesa di investimento, alla definitiva individuazione e quantificazione della riserva, oltre che sulla scorta dei dati stabiliti dai richiamati allegati, anche sulla base degli ulteriori aggiornamenti forniti, nonché nei casi di carenza o mancanza di informazioni, procedendo ad autonome valutazioni, previa comunicazione alle amministrazioni interessate;

Decreta:

Per ciascuno dei seguenti capitoli di spesa di investimento, iscritti negli stati di previsione dei sottoindicati Ministeri ed amministrazioni autonome, è stabilita, per l'anno 1991, una riserva non inferiore alla misura a fianco di ciascun capitolo indicata, da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Ministero delle finanze:

Cap. 7901. — Acquisto di stabili e terreni. Costruzioni di immobili per i centri di servizio	L.	88.000.000.000

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Cap. 7081. — Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.	L.	621.113.641.000
Cap. 7082. — Fondo sanitario nazionale	»	644.400.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. 7501. — Costruzione a cura dello Stato di opere relative ai porti di prima e seconda categoria - prima classe, ecc. .	L.	88.000.000.000
Cap. 7701. — Costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche di I e II categoria, ecc.	»	20.000.000.000
Cap. 8405. — Spese per la costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali, ecc. . . .	»	189.000.000.000
Cap. 8419. — Interventi di ristrutturazione ed adeguamento delle strutture pubbliche per l'eliminazione delle barriere architettoniche,ecc.	»	8.473.600.000
Cap. 8701. — Spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni o di altri soggetti.	»	16.360.000.000
Cap. 8881. — Contributi in conto capitale in misura non superiore al 70% a favore degli enti autorizzati, alla costruzione di acquedotti, ecc.	»	2.000.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. 7202. — Spese per la realizzazione degli impianti e degli annessi uffici operativi, ecc.	L.	14.250.000.000
Cap. 7206. — Fondo comune per rinnovo impianti fissi e materiale rotabile, ecc.	»	41.200.000.000
Cap. 7242. — Spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della Motorizzazione civile.	»	200.000.000
Cap. 7271. — Sovvenzioni per costruzioni di ferrovie, tramvie extraurbane, ecc.	»	80.485.000
Cap. 7273. — Contributi per opere di riparazioni urgenti e sovvenzioni in capitale per costruzioni, lavori ed incrementi patrimoniali. Trasformazione dei sistemi di trazione di ferrovie e tramvie, ecc.	»	40.000.000
Cap. 7304. — Concessioni di contributi per capitale ed interessi, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato, ecc.	»	72.000.000.000
Cap. 7501. — Progettazione, costruzione, ampliamento ed ammodernamento degli aeroporti, eliporti, ecc.	»	24.214.838.000

Ministero della difesa:

Cap. 7231. — Forniture ed istallazione di apparecchiature per l'assistenza al volo e per il controllo al traffico aereo e civile, ecc.	L.	7.000.000.000
Cap. 8152. — Acquisto e costruzione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori	»	5.000.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. 8221. — Spese per il finanziamento delle opere in corso o di particolare urgenza, comprese la costruzione e la ristrutturazione, ecc.	L.	1.200.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Cap. 7031. — Spese per la ricerca scientifica	L.	680.000.000
Cap. 7552. — Finanziamenti alle imprese per la elaborazione di programmi, ecc.	»	40.400.000.000
Cap. 7905. — Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle imprese, ecc.	»	8.000.000.000
Cap. 8042. — Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle imprese, ecc.	»	43.000.000.000
Cap. 8043. — Contributo in conto capitale per la realizzazione di mercati agro-alimentari, ecc.	»	62.500.000.000
Cap. 8044. — Contributi in conto interessi per la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso, ecc.	»	7.000.000.000
Cap. 8045. — Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio	»	25.000.000.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Cap. 8055. — Finanziamento delle attività di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale, nonché finanziamento, ecc.	L.	12.600.000.000
Cap. 8056. — Somma da versare, ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, al fondo per la mobilità della manodopera, ecc.	»	5.400.000.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. 7601. — Acquisto di mezzi nautici da iscrivere nei quadri del naviglio e delle relative dotazioni	L.	2.500.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Cap. 7542. — Contributo da assegnare alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché all'Istituto per il credito sportivo per l'ammortamento dei mutui contratti dai soggetti di cui alla legge 18 febbraio 1983, n. 50, ecc.	L.	5.171.320.000
Cap. 7544. — Somma da erogare per l'ammortamento di mutui ventennali, a totale carico dello Stato, concessi dalla Cassa depositi e prestiti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1987, n. 65, ecc.	»	100.151.753.000
Cap. 7546. — Contributi in conto interessi da assegnare a istituti di credito o sezioni di credito speciali sui mutui contratti per lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, l'ammodernamento e l'informatizzazione di strutture turistiche e ricettive, ecc.	»	9.347.040.000

Ministero dei beni culturali:

Cap. 8005. — Spese per lavori di ammodernamento, di adeguamento strutturale e funzionale, e di valorizzazione di locali adibiti a musei e gallerie, ecc.	L.	34.720.000.000
Cap. 8100. — Interventi e contributi per restauro e valorizzazione di monumenti di proprietà non statale, medioevale, moderni, ecc.	»	16.000.000.000

Ministero dell'ambiente:

Cap. 7705. — Somma da erogare per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349.	L.	40.000.000.000

Amministrazione dei monopoli di Stato:

Cap. 501. — Acquisto, costruzione, miglioramento ed ampliamento dei beni immobili occorrenti per il funzionamento, ecc.	L.	4.848.000.000

Cap. 512. — Acquisto impianti, attrezzature, macchine ed automezzi . .	L.	11.608.000.000
Cap. 515. — Acquisto impianti, attrezzature, macchine ed automezzi	»	1.404.000.000
Cap. 530. — Acquisto impianti, attrezzature e macchine.	»	487.000.000

Azienda nazionale autonoma delle strade:

Cap. 707. — Riparazioni straordinarie, opere di consolidamento, di spesa e sistemazione, ecc. . .	L.	140.000.000.000
Cap. 708. — Costruzione, acquisto, riparazione di fabbricati, per sedi di ufficio, case cantoniere, caselli autostradali, ecc. .	»	4.000.000.000
Cap. 709. — Lavori di sistemazione generale e miglioramento della rete delle strade statali, adeguamento ed ammodernamento, ecc.	»	507.270.314.000
Cap. 727. — Spesa per l'esecuzione di opere straordinarie di manutenzione delle strade statali. Distese generali periodiche ed interventi vari manutentori, ecc.	»	135.600.000.000
Cap. 728. — Spese per i rilievi aerofotogrammetrici, per studi geologici, geognostici, ecc. . . .	»	5.200.000.000

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Cap. 501. — Acquisto di terreni. Acquisto e costruzione di fabbricati ad uso ufficio e dei servizi postali, ecc.	L.	19.200.000.000
Cap. 502. — Acquisto, costruzione ed installazione di macchinari e di impianti tecnici per i servizi	»	13.504.000.000
Cap. 503. — Miglioramento, ampliamenti, ristrutturazione e sopraelevazione dei fabbricati ad uso ufficio e dei servizi postali, ecc.	»	4.480.000.000
Cap. 509. — Acquisto di materiali, di accessori, attrezzi ed utensili, di macchine, ecc. . . .	»	9.376.000.000
Cap. 510. — Acquisto di automezzi nonché altri mezzi motorizzati di trasporto e sollevamento, ecc.	»	8.500.000.000
Cap. 511. — Spese per l'acquisto ed il potenziamento degli impianti fissi, ecc.	L.	354.000.000
Cap. 519. — Assegnazione straordinaria per il completamento degli impianti di meccanizzazione, ecc..	»	9.200.000.000
Cap. 520. — Assegnazione straordinaria per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, ecc. . .	»	3.600.000.000
Cap. 523. — Assegnazione straordinaria per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione, ecc.	»	33.000.000.000
Cap. 527. — Assegnazione straordinaria per l'acquisto di mezzi operativi, ecc.	»	22.000.000.000
Cap. 529. — Assegnazione straordinaria per la realizzazione degli interventi previsti dal piano decennale 1985-1994, ecc.	»	25.900.000.000
Cap. 530. — Assegnazione straordinaria per il risanamento degli uffici postali ubicati in località non idonee, ecc. .	»	21.000.000.000

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Cap. 531. — Spese dipendenti anche da accordi internazionali per la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione degli impianti della rete nazionale di telecomunicazioni, ecc.	L.	160.000.000.000
Cap. 550. — Assegnazione straordinaria per la realizzazione degli interventi previsti dal piano decennale 1985-1994 di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazione	»	48.000.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1991
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 141

91A3364

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 luglio 1991.

Termini e modalità di pagamento delle integrazioni delle tasse automobilistiche erariali per i motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV e degli importi di tassa speciale erariale dovuta per le autovetture, gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose idonei all'impiego fuori strada e per gli autocaravan, ai sensi della legge 12 luglio 1991, n. 202.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;

Ritenuto che ai sensi del comma 5 dell'art. 7 sopra citato, occorre stabilire i termini e le modalità di pagamento delle integrazioni delle tasse automobilistiche erariali per i motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV e degli importi di tassa speciale erariale dovuta per le autovetture, gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose idonei all'impiego fuori strada e per gli autocaravan;

Decreta:

Per i motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV per i quali la tassa automobilistica è stata pagata con scadenza luglio 1991, l'integrazione per i mesi da maggio a luglio compresi deve essere corrisposta all'atto del rinnovo del pagamento della stessa tassa e congiuntamente alla medesima, da effettuarsi, in base alle vigenti disposizioni, entro il mese di agosto 1991.

Per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose idonei all'impiego fuoristrada, come definiti dal comma *3-bis* del più volte citato art. 7 e per gli autocaravan, per i quali le tasse automobilistiche sono state pagate fino ad agosto 1991 per i primi e fino a settembre per gli autocaravan, i dodicesimi di tassa speciale erariali relativi al periodo da maggio 1991, compreso, fino ai suindicati mesi di scadenza debbono essere corrisposti all'atto del rinnovo del pagamento delle tasse automobilistiche, congiuntamente a queste, rispettivamente nei mesi di settembre e di ottobre 1991. Gli importi anzidetti e quelli delle tasse speciali dovuti per il periodo per il quale si procede al rinnovo vanno indicati negli appositi spazi riservati alla soprattassa speciale e alla tassa speciale per i veicoli con alimentazione anche a gas, eventualmente sommandoli agli ammontari di tali tributi.

Per i veicoli per i quali le tasse automobilistiche non devono essere rinnovate nei termini innanzi specificati, il pagamento della integrazione della tassa automobilistica erariale per i motocicli e dei dodicesimi dovuti da maggio 1991 e fino al mese di scadenza delle tasse automobilistiche, della tassa annuale speciale per i fuoristrada e gli autocaravan vanno versati il 31 ottobre 1991, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che intercorrono da maggio 1991 a quello di scadenza delle tasse automobilistiche, compresi. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale n. GU 1008, intestato a: «ACI Tasse automobilistiche», utilizzando i normali mod. CH8 a tre sezioni; nella causale di versamento e nel retro della ricevuta devono specificarsi il tipo ed i dati di individuazione del veicolo, nonché il periodo, espresso in mesi, per il quale l'integrazione o i dodicesimi vengono corrisposti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A3411

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 18 luglio 1991.

Sospensione dell'esercizio della pesca del pesce spada e dell'alalunga con reti da posta derivante.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 giugno 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1991 recante disciplina provvisoria della pesca del pesce spada con reti da posta derivante;

Vista l'ordinanza n. 642/91 della III sezione del T.A.R. Lazio con la quale è stata sospesa l'efficacia del suddetto decreto 22 maggio 1991 e «ritenuta l'illegittimità del decreto impugnato, il quale, reitera, senza apprezzabili modificazioni, l'assenso all'uso di reti derivanti per la pesca del pesce spada e dell'alalunga»;

Considerato che la predetta ordinanza è stata impugnata da questa amministrazione davanti al Consiglio di Stato;

Considerato che, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato, occorre dare esecuzione alla suddetta ordinanza, vietando la pesca del pesce spada e dell'alalunga con reti da posta derivante;

Decreta:

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla decisione del Consiglio di Stato è vietata la pesca del pesce spada e dell'alalunga con reti da posta derivante.

I contravventori alla disposizione di cui al comma precedente saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 18 luglio 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A3410

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 11 giugno 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Riconosciuta la particolare necessità, di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 aprile 1991, favorevole al riordinamento della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 460 e 461 relativi alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, sono soppressi.

Dopo l'art. 459, e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale che cambia denominazione in «scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria»:

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria

Art. 460. — È istituita la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria presso l'Università di Siena.

La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel campo della otorinolaringoiatria e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in otorinolaringoiatria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in otorinolaringoiatria.

Art. 461. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 462. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 463. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 464. — La scuola comprende sette aree d'insegnamento e tirocinio professionale:

a) area delle scienze basiche fisiche;
b) area delle scienze basiche biologiche;
c) area clinica;
d) area diagnostica;
e) area terapeutica;
f) area delle scienze correlate;
g) area medico legale e sociale.

Art. 465. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:
informatica medica e strumentazione biomedica.

b) Area delle scienze basiche biologiche:
anatomia, istologia ed embriologia;
fisiologia.

c) Area clinica:
patologia ORL e cervico-facciale;
patologia e clinica ORL e cervico-facciale;
ORL pediatrica;
audiologia;
foniatria.

d) Area diagnostica:
semeiotica ORL;
anatomia e istologia patologica;
patologia clinica;
otoneurologia;
audiometria.

e) Area terapeutica:
terapia medica;
tecniche operatorie otologiche;
tecniche operatorie faringolaringee e cervicali;
tecniche operatorie ORL maxillo-facciali;
chirurgia plastica;
tracheobroncoscopia;
anestesiologia.

f) Area delle scienze correlate:
neuropatologia;
oculistica;
radiologia;
pediatria.

g) Area medico legale e sociale:
medicina legale e infortunistica;
ORL preventiva e sociale.

Art. 466. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 50):
informatica medica e strumentazione biomedica . . . . ore 50

Scienze basiche biologiche (ore 50):
anatomia, istologia ed embriologia . » 30
fisiologia . . . . » 20

Clinica (ore 100):
patologia ORL e cervico-facciale . . » 100

Diagnostica (ore 200):
semeiotica ORL . . . . » 175
anatomia e istologia patologica . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Clinica (ore 200):
patologia e clinica ORL e cervico-facciale . . . . ore 200

Diagnostica (ore 100):
otoneurologia . . . . » 30
patologia clinica . . . . » 30
audiometria. . . . . » 40

Terapeutica (ore 100):
tracheobroncoscopia. . . . . » 50
anestesiologia. . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Clinica (ore 200):
patologia e clinica ORL e cervico-facciale . . . . ore 100
audiologia . . . . » 50
foniatria . . . . » 25
ORL pediatrica . . . . » 25

Terapeutica (ore 150):
tecniche operatorie faringolaringee e cervicali. » 100
terapia medica. . . . . » 50

Scienze correlate (ore 50):
oculistica . . . . » 20
radiologia. . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Terapeutica (ore 350):
tecniche operatorie otologiche . . . . ore 175
tecniche operatorie ORL maxillo-facciali . . . . » 150
chirurgia plastica . . . . » 25

Scienze correlate (ore 25):
neuropatologia. . . . . » 15
pediatria . . . . » 10

Medico-legale e sociale (ore 25):
medicina legale e infortunistica . . . » 10
ORL preventiva e sociale . . . . . . » 15

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 467. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti di degenza e nei servizi specialistici di diagnosi e cura seguenti:

istituto di discipline otorinolaringologiche.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 11 giugno 1991

Il rettore: BERLINGUER

91A3365

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 21 maggio 1991, n. 21.

Disciplina tributaria delle pensioni privilegiate ordinarie «militari tabellari». Sentenza della Corte costituzionale n. 387 del 4-11 luglio 1989. Circolare n. 16 del 12 ottobre 1989. Istruzioni integrative.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Ai centri di servizio delle imposte dirette
e, p.c.:
Alla Direzione generale degli affari generali e del personale
Al Servizio centrale degli ispettori tributari
Al Ministero del tesoro
Al Ministero della difesa
Al Comando generale della Guardia di finanza

Con circolare n. 16 del 12 ottobre 1989 la scrivente ha impartito istruzioni a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 387 del 4-11 luglio 1989 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva. Ad integrazione delle istruzioni già impartite la scrivente, sentito il Consiglio di Stato, fornisce i seguenti ulteriori chiarimenti. Si precisa che ai titolari di pensione «tabellare» possono essere equiparati i titolari di pensioni privilegiate ordinarie per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o ufficiale di complemento, nonché di sottufficiale (intendendosi per tali solo i militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio) nonché i carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma) e coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di finanza e nel Corpo dei vigili del fuoco. Si precisa, inoltre, per quanto riguarda il rimborso delle ritenute dirette operate sulle pensioni «militari tabellari» prima dell'intervento del giudice costituzionale, che tale rimborso spetta nel limite della prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 del codice civile, decorrente dall'effettuazione delle ritenute, sempre che non si sia verificato l'effetto preclusivo conseguente ad un atto dell'Amministrazione ormai inoppugnabile ovvero a sentenza passata in giudicato.

Entro il suddetto termine di prescrizione deve essere presentata, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'istanza di rimborso alla competente intendenza di finanza.

Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente alla scrivente; gli uffici distrettuali delle imposte dirette ed i centri di servizio alle rispettive intendenze di finanza.

Il Ministro: FORMICA

91A3366

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di San Lorenzo al Mare

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in data 9 aprile 1991 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 250 e l'insistente porzione di manufatto, sita nel comune di San Lorenzo al Mare (Imperia), riportata nel catasto terreni del medesimo comune, al foglio n. 2, mappale n. 793.

91A3374

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia Sol Levante, in Melzo

Con decreto ministeriale 21 giugno 1991 i poteri conferiti al dott. Flora Ferdinando, commissario governativo della società cooperativa Sol Levante, con sede in Melzo (Milano), sono stati prorogati per un periodo di tre mesi sino al 21 settembre 1991.

91A3371

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi, in Roma ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 30 maggio 1991, registrao alla Corte dei conti il 1° luglio 1991, registro n. 31 Interno, foglio n. 306, l'Unione italiana ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Lucca, via Teresa Bandettini n. 2, meglio descritto nella perizia giurata del geom. Giuseppe Panelli in data 16 giugno 1984, del valore di L. 100.000.000 ritenuto congruo dall'UTE, alienato dai proprietari per un prezzo pari a L. 95.000.000.

91A3372

MINISTERO DEL TESORO

Autorizzazione alla «The Tokai Bank Ltd.» in Nagoya (Giappone), ad istituire una filiale in Milano

Con decreto ministeriale 25 giugno 1991, la «The Tokai Bank Ltd.», con sede in Nagoya (Giappone), è stata autorizzata ad istituire una propria filiale in Milano.

91A3381

N. 141

Corso dei cambi del 22 luglio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1309,500	1309,500	1310,50	1309.500	1309,500	1309.500	1309,300	1309.500	1309.500	1309.50
E.C.U.	1530,750	1530,750	1531,75	1530,750	1530,750	1530,750	1531 —	1530.750	1530.750	1530.65
Marco tedesco	744,760	744,760	745 —	744,760	744.760	744.760	744.670	744.760	744.760	744.76
Franco francese	219,390	219.390	219,85	219.390	219,390	219,390	219.370	219.390	219.390	219.39
Lira sterlina	2203,300	2203,300	2205 —	2203,300	2203,300	2203.300	2203,750	2203.300	2203.300	2203.30
Fiorino olandese	661 —	661 —	661.50	661 —	661 —	661 —	660,990	661 —	661 —	661 —
Franco belga	36.185	36,185	36,22	36.185	36.185	36.185	36.185	36.185	36.185	36.18
Peseta spagnola	11.931	11,931	11,95	11,931	11.931	11.931	11,930	11.931	11.931	11.93
Corona danese	192,580	192,580	192,80	192,580	192.580	192.580	192,590	192.580	192.580	192.58
Lira irlandese	1992,300	1992,300	1993 —	1992,300	1992.300	1992.300	1992,400	1992.300	1992.300	-
Dracma greca	6,802	6.802	6,81	6,802	6.802	6,802	6.801	6.802	6.802	-
Escudo portoghese	8,703	8.703	8.69	8,703	8.703	8.703	8,700	8.703	8.703	8.70
Dollaro canadese	1129 —	1129 —	1129 —	1129 —	1129 —	1129 —	1129,300	1129 —	1129 —	1129 --
Yen giapponese	9.549	9.549	9.58	9,549	9.549	9.549	9.546	9.549	9.549	9.54
Franco svizzero	860,800	860,800	861 —	860,800	860.800	860.800	860,960	860.800	860,800	860.80
Scellino austriaco	105.813	105,813	105,70	105,813	105.813	105.813	105,820	105.813	105.813	105.81
Corona norvegese	191,140	191.140	191,30	191,140	191.140	191,140	191,130	191,140	191.140	191.14
Corona svedese	205,820	205,820	206 -	205.820	205,820	205.820	205.790	205.820	205,820	205.82
Marco finlandese	309,430	309,430	309,75	309,430	309,430	309,430	309,600	309.430	309.430	—
Dollaro australiano	1018.400	1018,400	1018 —	1018,400	1018,400	1018.400	1017,900	1018.400	1018.400	1018.40

Media dei titoli del 22 luglio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,750
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	99,050
» 12% (Beni Esteri 1980)	101.175
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,975
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85.575
» » » 21- 4-1987/94	85,250
» » C.T.O. 12.50% 1- 6-1989/95	99,970
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100.050
» » » 12.50% 18- 7-1989/95	100.125
» » » 12.50% 16- 8-1989/95	100,075
» » » 12.50% 20- 9-1989/95	100,050
» » » 12.50% 19-10-1989/95	100,025
» » » 12.50% 20-11-1989/95	100.025
» » » 12.50% 18-12-1989/95	100,125
» » » 12.50% 17- 1-1990/96	99.875
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99.750
» » » 12,50% 16- 5-1990,96	99,700
» » » 12.50% 15- 6-1990/96	99.750
» » » 12.50% 19- 9-1990/96	99.675
» » » 12.50% 20-11-1990/96	99.675
» » » 10.25% 1-12-1988/96	97.475
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100.125
» » » 10% 18- 4-1987,92	100,725
Certificati di credito del Tesoro 9.50% 19- 5-1987/92	99.025
» » » 8.75% 18- 6-1987,93	99,950
» » » 8.75% 17- 7-1987/93	97.750
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	96,175
» » » 8.50% 18- 9-1987/93	113.250
» » » 13.95% 1- 1-1990/94	102.450
» » » 13.95% 1- 1-1990/94 II	102.450
» » » TR 2.5% 1983,93	100,100
» » » Ind. 1- 8-1984 91	99.950
» » » » 1- 9-1984 91	100.050
» » » » 1-10-1984 91	100,200
» » » » 1-11-1984 91	100.250
» » » » 1-12-1984,91	100,275
» » » » 1- 1-1985/92	100,125
» » » » 1- 2-1985,92	100,100
» » » » 18- 4-1986/92	100,725
» » » » 19- 5-1986/92	100,725
» » » » 20- 7-1987/92	100,375
» » » » 19- 8-1987/92	100.325
» » » » 1-11-1987/92	100,300
» » » » 1-12-1987/92	100,275
» » » » 1- 1-1988/93	100.050

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del	Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93	100 —
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,025
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,125
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,650
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,550
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,150
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,625
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,900
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,275
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,325
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,225
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,250
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,225
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,375
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,500
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,500
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,575
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,120
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,075
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,175
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,175
»	»	»	»	1- 9-1988/94	99,800
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,100
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,975
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,575
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,100
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,100
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,375
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,175
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,200
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,500
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,975
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,675
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,375
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,825
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,625
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,200
»	»	»	»	1-10-1985/95	98,925
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,550
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,075
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,625
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,250
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,650
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,250
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,900
»	»	»	»	1- 2-1986/96	100,175
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,600
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,600
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,375
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,525
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,650
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,300
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,100
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,675
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,100
»	»	»	»	1-12-1986/96	98,075
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,150
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,125
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,100
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,550
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,575
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,850
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,875
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,600
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,225
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,100

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991	99,650
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,825
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99,050
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	98,850
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,275
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	98,600
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,825
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	98,600
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,050
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,875
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,950
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,900
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	98,475
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	98,950
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,900
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,925
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,325
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	100,225
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,650
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,475
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,075
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,125
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,250
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100,175
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,850
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,725
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,500
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,575
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,550
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,750
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,425
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,625
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,400
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,375
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,250
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,175
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,225
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,250
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	99,025
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	99 —
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	98,400
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	98,375
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	98,150

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99 —
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	99,350
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	99,500
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	98,400
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	97,700
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	101,775
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	100 —
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,300
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	101 —
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	99,100
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	95,300
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	94,750
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,100
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	95,550
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	95,400
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99,175
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	93,900
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,900
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,500
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,175
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	97,050
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	99,650
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,500
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,950
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	105,600
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99,825
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	105,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M22071

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di architettura:

disegno e rilievo.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

ragioneria generale ed applicata.

Facoltà di lettere e filosofia:

biblioteconomia e bibliografia.

Facoltà di agraria:

istituzioni di microbiologia agraria;
valutazioni morfo-funzionali degli animali in produzione zootecnica;
coltivazioni arboree.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di sociologia:

storia della sociologia.

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:

istituzioni di economia politica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A3369

Annullamento dell'avviso di vacanza dell'insegnamento di elettronica applicata presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova, posto di ruolo di seconda fascia.

È annullato l'avviso di vacanza dell'insegnamento di «elettronica applicata» presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1991, pag. 21.

91A3401

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione al presidio multizonale di igiene e prevenzione dell'unità sanitaria locale n. 22 di Sondrio ad eseguire analisi chimiche e chimico-fisiche di acque minerali.

Con decreto ministeriale n. 2733 del 18 giugno 1991, l'unità operativa chimica del presidio multizonale di igiene e prevenzione della unità sanitaria locale n. 22 di Sondrio, è stata autorizzata ad eseguire analisi chimiche e chimico-fisiche di acque minerali.

91A3383

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Alessandria, Asti, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catanzaro, Padova, Pavia e Roma.

Con decreto ministeriale n. 1/6506 del 26 giugno 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Alessandria è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a decorrere dalla scadenza della rata di aprile 1991, e fino alla scadenza della rata di aprile 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.733.224.998 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.735.331.633 iscritto a ruolo a nome della Ca.Ma. S.r.l.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Alessandria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/7184 del 26 giugno 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Asti è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a decorrere dalla scadenza della rata di giugno 1991, e fino alla scadenza della rata di giugno 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.600.560.000 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.601.700.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Asti darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4848 del 13 giugno 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Bolzano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a decorrere dalla scadenza della rata di aprile 1991, e fino alla scadenza della rata di aprile 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.329.283.000, pari al 60% dell'importo richiesto di L. 2.215.471.668, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.225.381.372 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Bolzano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/6550 del 26 giugno 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Brescia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a decorrere dalla scadenza della rata di giugno 1991, e fino alla scadenza della rata di giugno 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.858.608.000, pari all'80% dell'importo richiesto di L. 2.323.260.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.324.332.573 iscritto a ruolo a nome del sig. Polastri Bruno.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Brescia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/6766 del 26 giugno 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Cagliari è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a decorrere dalla scadenza della rata di febbraio 1991, e fino alla scadenza della rata di febbraio 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 936.344.000, pari al 60% dell'importo richiesto di L. 1.560.574.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.563.094.450 iscritto a ruolo a nome del contribuente Serra Luciano.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Cagliari darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4493 del 29 aprile 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Catanzaro è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a decorrere dalla scadenza della rata di aprile 1991, e fino alla scadenza della rata di aprile 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 15.516.212.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 15.527.344.110 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/6697 del 26 giugno 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Padova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a decorrere dalla scadenza della rata di giugno 1991, e fino alla scadenza della rata di giugno 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.599.935.500, pari al 70% dell'importo richiesto di L. 5.142.765.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.143.839.163 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Padova darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/6896 del 26 giugno 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Pavia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a decorrere dalla scadenza della rata di giugno 1991, e fino alla scadenza della rata di giugno 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.445.828.500, pari al 50% dell'importo richiesto di L. 2.891.657.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.893.103.893 iscritto a ruolo a nome del contribuente Emanuelli Giorgio.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Pavia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/6383 del 26 giugno 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Roma è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a decorrere dalla scadenza della rata di giugno 1991, e fino alla scadenza della rata di giugno 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.886.418.500, pari al 90% dell'importo richiesto di L. 6.540.465.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 6.544.065.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Roma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

91A3380

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile in comune censuario di Piedimonte S. Germano

Con delibera aziendale n. 2576 dell'8 luglio 1991 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda di un reliquato stradale di mq 100, sito in fregio alla strada statale n. 6 «Casilina» ed identificato presso il catasto terreni del comune censuario di Piedimonte S. Germano (Frosinone) al foglio n. 6, particella n. 265.

91A3387

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200